

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MILILLO, CALEFFI, PESSI, ARNAUDI e IORIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1962

Estensione ai combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, delle disposizioni contenute nella legge 14 dicembre 1954, n. 1152.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 14 dicembre 1954, n. 1152, vennero accordati benefici economici e di carriera in favore degli Agenti delle Ferrovie dello Stato combattenti nella guerra 1940-45 ed assimilati.

Tali benefici si concretano nella concessione di una aggiunta di anzianità di due anni a quelle di cui già godevano gli interessati; nonchè nella possibilità, per coloro che erano in possesso del titolo di studio pertinente, di partecipare a concorsi interni per far passaggio a categoria superiore.

In particolare, poi, con disposizioni specifiche contenute negli articoli 2 e 3 della precitata legge, venne prevista la possibilità di far passaggio nella qualifica di alunno d'ordine delle stazioni ed equiparata, anche se sprovvisti del pertinente titolo di studio, per coloro che, durante il periodo bellico, avevano rivestito il grado di ufficiale e sottufficiale.

Senonchè è accaduto che alcuni e solo alcuni dipendenti dell'Azienda ferroviaria non hanno goduto di questo beneficio per il ritardo con cui vennero emanate dagli uffici competenti le norme di attuazione.

È necessario, pertanto, che a favore di questi pochi benemeriti servitori della Patria

venga fatta giustizia e a tale fine abbiamo predisposto il presente progetto di legge il cui articolo unico, per la sua chiarezza, non richiede lunghe illustrazioni.

In esso, infatti, è precisato che i combattenti della guerra 1940-45 e assimilati, in servizio presso l'Azienda ferroviaria alla data di entrata in vigore della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, con qualifiche inferiori a quelle del grado decimo, previsto dal Regolamento del personale all'epoca vigente (regio decreto-legge n. 425 del 1925), i quali durante il periodo bellico suddetto abbiano rivestito il grado di ufficiale, sono inquadrati, con decorrenza corrispondente alla data di entrata in vigore della legge n. 1152 citata, nella qualifica di alunno d'ordine degli uffici oppure in una delle qualifiche corrispondenti, a condizione che essi abbiano esplicitato almeno 200 (duecento) giornate di servizio nelle mansioni della rispettiva nuova qualifica di inquadramento.

In questo modo, sia pure con notevole ritardo, gli interessati potranno ottenere quel beneficio che altri colleghi nelle loro stesse condizioni hanno già ottenuto e goduto, con effetti sia nello sviluppo della carriera, sia nel miglioramento economico.

Onorevoli colleghi, come vedete, la nostra proposta è ispirata a sensi di equità e di giustizia e noi confidiamo nel vostro appoggio per una sollecita discussione ed approvazione, tenendo presente che nessun onere

finanziario verrà a gravare sul bilancio della Azienda ferroviaria, trattandosi di beneficio che si concreta in un passaggio di categoria e non in una attribuzione di nuovi stipendi e di nuove indennità.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I combattenti della guerra 1940-45, in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato alla data di entrata in vigore della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, con qualifica inferiore a quella dell'allora grado 10°, anche se in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali durante la guerra abbiano rivestito la qualifica di ufficiale o sottufficiale, sono inquadrati, con decorrenza corrispondente alla data succitata, nella qualifica di alunno di ordine degli uffici ovvero in una delle qualifiche corrispondenti purchè alla data ripetuta abbiano esplicato almeno 200 giornate di servizio nelle mansioni della rispettiva qualifica.